



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza Sindacale n.

6 del 05/03/2019

OGGETTO: NORME UTILIZZO SPIAGGE - INTEGRAZIONE

IL SINDACO

- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 03.07.2009, avente ad oggetto "NORME UTILIZZO SPIAGGE";
- Ritenuto opportuno, al fine di garantire la serena fruizione delle spiagge, adeguare ed integrare l'ordinanza sopra richiamata;
- Considerato che la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con determinazione n. 679 del 29.03.2018 ha adottato l'Ordinanza balneare che ha regolamentato, come previsto dalla norma, le attività lungo i litorali;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Vista la legge 689/81

ORDINA

Nelle spiagge e lungo il litorale, E' VIETATO:

1. Fumare;
1. Asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
2. Transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e altri mezzi specificamente autorizzati;
3. Campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
4. Montare tende, assembramenti di ombrelloni, teli e strutture similari;
5. Occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli etc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
6. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende;
7. Fare picnic o consumare pasti di qualsiasi natura;
8. Depositare pietre, mattoni o materiali simili;
9. L'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
10. Gettare gomme da masticare;
11. Durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento ed i cani guida per i non vedenti;
12. Praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) senza previo avviso di delimitazione degli spazi in modo tale da evitare danno, molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dall'Amministrazione Comunale - sui quali grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa);

13. Utilizzare riproduttori sonori a volume tale da arrecare disturbo alla quiete;
14. Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
15. Accendere fuochi;
16. Utilizzare sapone e shampoo;
17. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
18. Effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
19. Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi;
20. Pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto;

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00.

Il Comando di Polizia Municipale, i Carabinieri e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 05/03/2019

IL SINDACO
Avv. Ignazio Locci
Firmato digitalmente